



# Cital Comunicazione

Federazione Italiana Autonoma - Lavoratori Comunicazione - Telecomunicazioni  
Rai Aziende Consociate - Società della Pubblicità e Spettacolo - Emittenza Privata

**Segreteria Nazionale Tim**

## COMUNICATO Art.28 a Tim...

Il 24 settembre, il Tribunale di Roma ha emesso la sua decisione riguardo alla causa tra Cital Comunicazione e TIM, relativa a un presunto atto di violazione, da parte di TIM, dell'articolo 28 della Legge 300/70. Secondo la nostra interpretazione, l'azienda avrebbe intrapreso un comportamento antisindacale contro un nostro iscritto, eletto RSU per la regione Lazio.

Il Giudice della Sezione Lavoro ha respinto integralmente le argomentazioni difensive di TIM, ha dichiarato l'azienda colpevole, ordinato la cessazione delle attività giudicate illegittime e ha condannato TIM a pubblicare la sentenza su tutte le bacheche, sia elettroniche che fisiche, dell'intero territorio nazionale, oltre a sostenere le spese processuali.

Come è ben noto, non è nella nostra consuetudine propagandare possibili azioni che potremmo intraprendere. Optiamo invece per agire e condurre quelle battaglie che riteniamo giuste, ribadendo la nostra posizione come un'Organizzazione Sindacale attiva nella difesa dei lavoratori e dei loro diritti.

**Siamo una Organizzazione Autonoma e agiamo come tale. Non abbiamo bisogno di affermarlo, i nostri atti parlano da soli.**

## **Siamo Cital Comunicazione**

Roma 28-9-23

**Segreteria Nazionale Citalcom**

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

1. accerta e dichiara l'antisindacalità, ai sensi dell'art. 28 St. Lav., del comportamento tenuto dalla convenuta;
2. per l'effetto, ordina alla Telecom Italia s.p.a., in persone del legale rappresentante pro tempore, di consentire l'affissione nella bacheca elettronica aziendale del comunicato del componente R.S.U. di CITAL Comunicazione, sig. Cesare De Septis (prodotta sub all. 6), nonché dei successivi comunicati che il componente RSU dovesse inoltrare al competente ufficio Relazioni Industriali;
3. ordina altresì alla resistente l'affissione di copia del presente provvedimento nella bacheca elettronica ed in quelle aziendali di tutte le unità produttive sul territorio nazionale;
4. condanna la resistente a rifondere al sindacato ricorrente le spese di lite, liquidate in \_\_\_\_\_, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.

Si comunichi.

Roma, . . . 2023.

Il Giudice del Lavoro

Dott. . . . .